

## Normativa e prassi

# Pex, la trasformazione societaria non azzerava i requisiti soggettivi

13 Giugno 2019

Ma attenzione all'abuso, perché l'operazione, tra l'altro, non deve essere preordinata a consentire l'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale come stabilisce lo Statuto del contribuente

## Thumbnail

Image not found or type unknown  
Con la **risposta n. 185** dell'11 giugno 2019, l'Agenzia delle entrate si è pronunciata sugli effetti della trasformazione societaria (da Snc a Srl) sul computo dei requisiti soggettivi previsti per l'applicazione del regime *pex*, dall'**articolo 87**, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Tuir, affermando che la verifica di tali requisiti può essere effettuata tenendo conto anche del periodo antecedente la trasformazione. Nel contempo, l'Agenzia ha avvertito l'istante che il complesso di operazioni prospettate appare integrare una condotta abusiva in base all'**articolo 10-bis** della legge 212/2000.

A presentare l'istanza di interpello ordinario è una Snc, i cui membri hanno ricevuto una proposta di investimento da parte di terzi, che:

- vorrebbero entrare nel *business* relativo all'azienda posseduta dalla società, a condizione che il veicolo societario sia costituito da una società di capitali
- si dicono non interessati ad acquisire anche l'immobile strumentale di proprietà della compagine.

La società in nome collettivo, dunque, intende effettuare le seguenti operazioni:

1. trasformazione da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'**articolo 170** del Tuir

2. conferimento del ramo d'azienda commerciale in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione (di seguito, "newco Srl"), in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'**articolo 176** del Tuir
3. cessione, da parte della Srl a favore dei nuovi soci, del 70% delle quote di partecipazione detenute in newco Srl.

La Srl, con le disponibilità rivenienti dalla cessione delle partecipazioni, potrebbe reinvestire le stesse in altre attività imprenditoriali, ovvero distribuirle ai soci sotto forma di dividendi.

In riferimento alle operazioni prospettate, il dubbio dell'istante riguarda gli effetti della suddetta trasformazione societaria sulla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi del regime *pex* di cui all'**articolo 87**, comma 1, lettere *a)* e *b)* del Tuir. In particolare, l'istante ritiene che detta verifica andrà effettuata, in applicazione del principio di continuità, senza necessità di attendere una nuova decorrenza del periodo di possesso della partecipazione e della prima iscrizione in bilancio, a partire dalla data di efficacia della trasformazione. Inoltre, in ipotesi di successiva distribuzione dei dividendi, l'istante ritiene che il reddito in capo ai soci dovrà essere assoggettato a imposta sostitutiva del 26 per cento.

Il parere dell'Agenzia prende le mosse da una ricostruzione della disciplina della *participation exemption*, contenuta nell'articolo 87 del Tuir, che prevede l'esenzione dall'Ires delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società, dotate dei seguenti requisiti:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
- c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato
- d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale.

I riflessi delle operazioni straordinarie sulla disciplina *pex* sono stati affrontati dalla **circolare n. 36/2004**, al paragrafo 2.3.6 (e successivi sotto-paragrafi), con particolare riferimento al riscontro dei suddetti requisiti di esenzione delle plusvalenze.

Nel caso sottoposto all'esame dell'Agenzia, la sequenza di operazioni prefigurata prevede l'effettuazione in neutralità fiscale di una trasformazione omogenea progressiva (da Snc a Srl), seguita dal conferimento neutrale dell'azienda commerciale in una Srl neocostituita, con successiva cessione a terzi del 70% delle quote detenute nella newco srl.

Per quanto riguarda l'ipotesi di conferimento, l'Agenzia conferma il proprio precedente orientamento interpretativo: valorizzando il combinato disposto dell'articolo 87 e del comma 4 dell'articolo 176 del Tuir, chiarisce che, ove il conferimento neutrale abbia per oggetto un'azienda o un ramo aziendale, le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferente si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita. Inoltre, la partecipazione ricevuta è assunta con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita.

In coerenza con tale linea interpretativa si era posta anche la **risoluzione n. 227/2009**, precisando ulteriormente che, in un conferimento neutrale ai sensi dall'articolo 176 del Tuir - in applicazione del comma 4 del medesimo articolo 176 - i requisiti soggettivi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 87 risulterebbero verificati, già al momento del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell'azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita.

In relazione agli effetti della trasformazione da Snc a Srl sulla verifica dei requisiti *pex* di carattere soggettivo (vale a dire quelli previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 87 del Tuir), l'Agenzia cita la propria risposta all'interpello **n. 70 del 1° marzo 2019**. Tale risposta ha chiarito che le ipotesi di trasformazione (da Srl a Snc e viceversa), effettuate ai sensi dell'articolo 170 del Tuir, non interrompono, ai fini del computo del requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *a)*, del Tuir, il periodo di possesso della partecipazione, il quale sarà calcolato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato dal soggetto trasformando.

In coerenza con le richiamate interpretazioni, l'Agenzia afferma dunque che, fermo restando il carattere di neutralità fiscale della trasformazione e del conferimento di azienda prospettati, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Tuir, in riferimento al regime della plusvalenza da cessione delle quote della *newco* Srl, possa essere effettuata tenendo conto anche del periodo antecedente la trasformazione dell'istante da Snc a Srl.

Dopo aver così risposto in senso favorevole al quesito interpretativo posto dall'istante, l'Agenzia avverte che le operazioni prospettate appaiono integrare una condotta abusiva ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 212/2000. In particolare, la risposta sottolinea che, nel caso in esame, la trasformazione appare un'operazione:

- ultronea rispetto all'obiettivo economico perseguito di cedere il 70% delle quote della *newco* Srl
- preordinata a consentire l'ottenimento di un indebito vantaggio fiscale, consistente nell'applicazione dell'articolo 87 del Tuir, anziché del combinato disposto di cui agli articoli 58, comma 2, e 5, comma 1, del Tuir.

Infine, la risposta dell'Agenzia si sofferma sull'eventuale distribuzione di utili ai soci dell'istante, fornendo indicazioni alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018. In proposito, ai sensi del "rinnovato" articolo 27, comma 1, del Dpr 600/1973, le società e gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti dal 1° gennaio 2018 a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, ai sensi delle lettere c) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo Tuir.

di

**Franco Ferretti**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/pex-trasformazione-societaria-non-azzerare-requisiti-soggettivi>